

208.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Interventi a sostegno della prevenzione e della ricerca sul morbo di Alzheimer)	10
Missioni vevolevoli nella seduta del 22 ottobre 2002	3	(Sezione 4 – Differenza della spesa farmaceutica <i>pro capite</i> tra diverse aree territoriali)	12
Proposta di legge (Annunzio)	3	(Sezione 5 – Attività del centro trapianti di Napoli)	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	3	Disegno di legge di conversione n. 3185	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	15
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5	(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	15
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	18
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	21
Interpellanze e interrogazioni	6	Proposte di legge nn. 807-1130	44
(Sezione 1 – Prima edizione del Forum Sociale europeo a Firenze)	6	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	44
(Sezione 2 – Possibili effetti per la salute e l'ambiente della presenza di campi di sperimentazione di microrganismi geneticamente modificati nel Lazio)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	44	(Sezione 10 – Articolo 8)	49
(Sezione 3 – Articolo 1)	44	(Sezione 11 – Articolo 9)	49
(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) .	45	(Sezione 12 – Articolo 10)	49
(Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamento) .	45	(Sezione 13 – Articolo 11)	49
(Sezione 6 – Articolo 4 ed emendamenti) .	46	(Sezione 14 – Articolo 12 ed emendamento) .	50
(Sezione 7 – Articolo 5 ed articoli aggiuntivi) .	47	(Sezione 15 – Articolo 13)	50
(Sezione 8 – Articolo 6 ed emendamenti) .	48	(Sezione 16 – Ordine del giorno)	50
(Sezione 9 – Articolo 7)	48		

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 22 ottobre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pinotti, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pinotti, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonoazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani,

Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 21 ottobre 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

GRILLINI ed altri: « Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto » (3296).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 21 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica (IndAM) « Francesco Severi », per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 106).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera del 16 ottobre 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea CIMA ed altri n. 9/2628/4, LION ed altri n. 9/2628/6, Giacomo VENTURA ed altri n. 9/2628/8 e REALACCI ed altri n. 9/2628/9, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2002, concernenti il risanamento dell'area del petrolchimico di Gela.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 21 ottobre 2002, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 10 del 1991, recante « Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia », riferita all'anno 2001 (doc. CXXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 ottobre 2002, ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sui disegni di legge recanti: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2003) » (3200) e « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 » (3201), sulla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2003, nonché sulla nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006.

Tale parere è stato trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 108252 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 18 settembre 2002 e due decreti in data 30 settembre 2002 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti del Ministero degli affari esteri in data 17 ottobre 2002 — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla sottoindicata Commissione:

all'ingegner Bruno AGRICOLA l'incarico di direttore della direzione per la difesa del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

al dottor Sergio BASILE l'incarico di direttore della direzione delle politiche del personale e gli affari generali — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

al dottor Corrado CLINI l'incarico di direttore della direzione per la protezione internazionale dell'ambiente — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

al dottor Aldo COSENTINO l'incarico di direttore della direzione della conservazione della natura — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

al dottor Gianfranco MASCAZZINI l'incarico di direttore della direzione per la tutela delle acque interne — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 ottobre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di provveditore alle opere pubbliche per la Toscana, al dottor Giuseppe CONTRONE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 10 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sul documento concernente l'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione dell'Erbario tropicale di Firenze (152).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 novembre 2002.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 17 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002, relativo a contributi ad enti ed altri organismi, per la quota concernente il funzionamento degli istituti scientifici speciali (153).

Tale richiesta è assegnata ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 novembre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Prima edizione del Forum Sociale europeo a Firenze)

A) Interpellanza e interrogazioni

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

tra il 6 e il 10 novembre 2002 Firenze ospiterà il *Forum* sociale europeo, il primo incontro a livello europeo dopo il *Forum* sociale mondiale svoltosi a Porto Alegre dal 25 al 30 gennaio 2002;

diversi organi di stampa hanno affrontato la questione relativa alle misure di sicurezza che il ministero dell'interno avrebbe intenzione di predisporre per questa iniziativa, che vedrà la partecipazione dei movimenti *no global* provenienti da tutta Europa;

considerando il numero dei partecipanti (si prevedono non meno di 80.000 persone), l'appuntamento fiorentino del *Forum* sociale europeo avrà proporzioni numericamente simili alle manifestazioni contro il G8 svoltesi a Genova nel 2001;

le forze dell'ordine durante il G8 a Genova si sono rese responsabili di gravi episodi di violenza nei confronti dei manifestanti, episodi sui quali è ancora aperta un'indagine della magistratura;

dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa da autorevoli rappresentanti istituzionali (*Corriere della Sera* del 6 ottobre 2002) sembra emergere la volontà di creare un clima di tensione e paura fra i cittadini, confermando la tendenza a voler criminalizzare il movimento *no global*;

si apprende da organi di stampa che martedì 8 ottobre 2002 il Ministro interpellato avrebbe convocato un comitato nazionale per decidere il numero di agenti da inviare a Firenze e l'organizzazione della sicurezza;

il Governo non esclude l'ipotesi di avviare le procedure dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen: le stesse procedure che sono state utilizzate in occasione di precedenti manifestazioni in Europa per respingere alle frontiere centinaia di manifestanti;

nel luglio 2002 a Genova la Digos ha proceduto illegittimamente alle riprese video per l'identificazione dei manifestanti –;

quali iniziative intenda adottare per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e degli eventi in programma a Firenze dal 6 al 10 novembre 2002;

se non ritenga grave e controproducente alimentare un ingiustificato allarmismo nei confronti di quest'iniziativa e, più in generale, del movimento *no global*;

se intenda confermare che dirigenti e funzionari di pubblica sicurezza attualmente indagati dalla magistratura per i fatti avvenuti a Genova durante il G8 (luglio 2001) non siano in alcun modo coinvolti nelle operazioni di Firenze;

se l'eventuale controllo di documenti, in caso di avvio delle procedure dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, si svolgerà in modo celere e mirato e, comunque, in tempi che garantiscano l'ar-

rivo dei manifestanti, senza che ciò determini il blocco alle frontiere di treni e pullman;

quali siano i criteri sulla base dei quali le persone saranno eventualmente indicate come indesiderabili;

se vi siano direttive atte ad impedire il ripetersi di illegittimi modi di procedere ad identificazioni con riprese video.

(2-00512) « Mascia, Mantovani, Giordano ».

(17 ottobre 2002)

VERDINI e BONDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal 6 al 10 novembre 2002 si terrà a Firenze il *Forum* sociale europeo del movimento *no-global*, al quale l'amministrazione comunale di Firenze e la regione Toscana hanno ampiamente assicurato ospitalità e collaborazione;

tale evento, anche a seguito dei problemi arrecati da iniziative analoghe in altre città d'Italia e del mondo, ha generato un notevole allarme sociale nel timore del ripetersi di incidenti che potrebbero mettere a rischio l'ordine pubblico, nonché la tutela delle opere d'arte e dei beni della collettività;

in ordine a tali problemi, parte dell'opinione pubblica si è mobilitata, anche a mezzo di sottoscrizioni e adesioni a campagne di stampa, per invitare il sindaco e il presidente della giunta regionale toscana a desistere dal dare ospitalità all'iniziativa;

di fronte a queste obiezioni, le autorità cittadine, preposte anche alla pubblica sicurezza, hanno fornito assicurazioni circa la mancanza di rischi di disordini e scontri;

la stampa nazionale, in data 22 luglio 2002, ha riportato e commentato le dichiarazioni di due *leader* dei movimenti *no-global*, Luca Casarini e Francesco Ca-

ruso, che testualmente preannunciano, durante le manifestazioni del *Forum* sociale europeo, « azioni di conflitto e di organizzazione di reti di sovversione sociale », con iniziative violente nei confronti della proprietà privata e del sistema bancario della città di Firenze —:

se e quali iniziative il Governo intenda prendere in merito allo svolgimento del citato *Forum* sociale europeo, per assicurare la tutela della sicurezza pubblica e delle opere d'arte. (3-01392)

(23 settembre 2002)

BULGARELLI, CENTO, ZANELLA, PINOTTI, REALACCI e BIMBI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nel corso di un incontro con i rappresentanti del coordinamento italiano per il *Forum* sociale europeo di Firenze, il prefetto Serra avrebbe affermato di non poter né confermare, né smentire la notizia secondo la quale il Governo avrebbe intenzione di sospendere il trattato di Schengen nei giorni del *Forum* sociale europeo. Durante l'incontro, convocato per discutere delle questioni logistiche legate al *Forum* sociale europeo, al quale erano presenti anche i sindaci della zona, assieme al sindaco di Firenze e al presidente della giunta regionale toscana, Claudio Martini, il prefetto avrebbe prospettato agli intervenuti la possibilità che le frontiere vengano chiuse in concomitanza con le giornate del *Forum* sociale europeo, suscitando la dura protesta degli organizzatori del *Forum* stesso, che hanno deciso di abbandonare l'incontro e convocare immediatamente una conferenza stampa;

lo stesso presidente della giunta regionale toscana ha dichiarato la sua forte contrarietà all'eventualità della sospensione del trattato di Schengen, affermando che, a suo avviso, non sussistono le condizioni di rischio che giustificerebbero tale misura, adottata in passato soltanto in

occasione della presenza di Capi di Stato esteri —:

se la dichiarazione del prefetto Serra rispecchi effettivamente l'orientamento del Governo e, in caso affermativo, in base a quali considerazioni di ordine pubblico tale provvedimento sarebbe adottato, visto che nei giorni precedenti il Ministro interpellato aveva rilasciato dichiarazioni rassicuranti in merito, affermando di non ritenere probabile la presenza di gruppi violenti provenienti dall'estero;

se non ritenga l'eventuale decisione di chiudere le frontiere, e dunque di impedire l'afflusso di cittadini stranieri al *Forum* sociale europeo di Firenze, grave e pericolosa, trattandosi di un inutile elemento di drammatizzazione, che, per altro, rischierebbe di vanificare un'importante iniziativa internazionale convocata sui temi della pace e della solidarietà tra i popoli. (3-01494)

(17 ottobre 2002)

MIGLIORI, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TA-

GLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere:

quali iniziative e misure il Governo intenda assumere onde assicurare l'ordine pubblico e la libertà di manifestare in Firenze dal 6 al 10 novembre 2002 durante il *Forum* sociale europeo.

(3-01497)

(17 ottobre 2002)

CHITI, MICHELE VENTURA, FILIPPE-SCHI, SPINI, BELLINI, SERENI, PISTELLI, RIZZO, VILLETTI, PENNACCHI, FLUVI, BOLOGNESI, SUSINI, INNOCENTI, MAGNOLFI, RUZZANTE, LUCÀ e FOLENA. — *Al Ministro dell'interno*. — Per sapere — premesso che:

dal 6 al 10 novembre 2002 si svolgerà a Firenze la prima edizione del *Forum* sociale europeo, che riunirà migliaia di persone appartenenti ad associazioni, gruppi, sindacati, chiese e organizzazioni non governative, impegnati nel vasto movimento di critica alla globalizzazione attuale, per la solidarietà, la pace e la giustizia internazionale;

tale appuntamento può rappresentare un importante momento di incontro e di dialogo tra diverse espressioni della società civile europea ed esponenti di partiti e istituzioni, in una fase cruciale del processo di unificazione europea e alla vigilia dell'allargamento dell'Unione;

di fronte ad eventi e manifestazioni di tali dimensioni è necessario operare per assicurare l'ordine pubblico con misure efficaci;

gli organizzatori italiani del *Forum* sociale europeo hanno ricercato e intrattenuto in questi mesi contatti costanti con tutte le autorità competenti — ed in particolare con il prefetto, il sindaco e il presidente della regione — impegnandosi a fare ogni sforzo per garantire il corretto svolgimento dell'iniziativa ed un positivo incontro con la città e le comunità locali che accoglieranno i numerosi partecipanti;

tale impegno è stato ribadito dalla recente riunione del comitato organizzatore europeo, riunitosi a Barcellona, attraverso un messaggio rivolto alla città e riferito, in particolare, ai suoi inestimabili beni artistici e culturali —:

se corrisponda al vero che i servizi segreti hanno sottoposto alle autorità segnalazioni e relazioni che paventano « altissimi rischi di scontri ed incidenti », come è stato recentemente riportato su importanti quotidiani nazionali, e quali misure siano state in tal caso assunte per prevenire tali problemi;

se risponda a verità che circa 5.000 uomini verranno inviati a Firenze, ed eventualmente per quali impieghi, non essendo questa cifra, secondo quanto risulta agli interroganti, a conoscenza del prefetto di Firenze, impegnato nella preparazione dell'evento e nella predisposizione dell'accoglienza;

se sia stato costituito un comitato nazionale, e se del caso con quali componenti, non risultandone, a quanto consta agli interroganti, l'esistenza né al sindaco né allo stesso prefetto;

se risponda a verità che sarebbero state previste misure straordinarie per la protezione delle opere d'arte, essendo stata quest'ipotesi sempre esclusa negli incontri fin qui tenutisi tra le autorità competenti. (3-01502)

(21 ottobre 2002)

(ex 4-04114 del 10 ottobre 2002)

(Sezione 2 – Possibili effetti per la salute e l'ambiente della presenza di campi di sperimentazione di microrganismi geneticamente modificati nel Lazio)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

l'attuale normativa, in particolare il decreto legislativo n. 206 del 2001 e il decreto del Ministro della salute del 25

settembre 2001, definisce limiti precisi all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, ne valuta il rischio e stabilisce le disposizioni e le documentazioni necessarie per ottenere l'autorizzazione per un impianto destinato all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

nella regione Lazio, dai dati in nostro possesso e desumibili anche dal sito *internet* del ministero della salute, risultano presenti in numero consistente campi di sperimentazione di microrganismi geneticamente modificati. In particolare, come riportato di seguito, sono operanti 11 campi sperimentali di microrganismi geneticamente modificati dell'Università degli studi della Tuscia (Viterbo) e 3 campi sperimentali del Consiglio nazionale delle ricerche, che riguardano la diffusione ambientale di polline transgenico di piante di lattuga, mais e ginestrino:

a) Università degli studi della Tuscia — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/24, per il prodotto kiwi;

b) Università degli studi della Tuscia — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/25, per il prodotto kiwi;

c) Università degli studi della Tuscia — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/26, per il prodotto kiwi;

d) Università degli studi della Tuscia — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/27, per il prodotto ciliegio;

e) Università degli studi della Tuscia — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/28, per il prodotto ciliegio;

f) Università degli studi della Tuscia — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/29, per il prodotto ciliegio;

g) Università degli studi della Toscana — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/30, per il prodotto olivo;

h) Università degli studi della Toscana — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/31, per il prodotto olivo;

i) Università degli studi della Toscana — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/32, per il prodotto fragola;

l) Università degli studi della Toscana — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/33, per il prodotto fragola;

m) Università degli studi della Toscana — dipartimento di produzione vegetale — Viterbo (notificante), con numero di notifica B/IT/98/35, per il prodotto pomodoro;

n) Consiglio nazionale delle ricerche — Istituto ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere — Monterotondo scalo (Roma) (notificante), con numero di notifica B/IT/00/15, per il prodotto ginestrino;

o) Consiglio nazionale delle ricerche — Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetale — Monterotondo scalo (Roma) (notificante), con numero di notifica B/IT/00/16, per il prodotto lattuga;

p) Consiglio nazionale delle ricerche — Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetale — Monterotondo scalo (Roma) (notificante), con numero di notifica B/IT/00/17, per il prodotto mais;

ai suddetti campi sperimentali, sotto il controllo del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Università degli studi della Toscana, vanno aggiunti altri 5 campi a controllo di privati, dove si producono il « melone ingegnerizzato », la barbabietola da zucchero resistente ad un erbicida e il pomodoro resistente al « virus del mosaico del cetriolo »;

la regione Lazio, con 19 campi in cui vengono effettuate sperimentazioni di organismi geneticamente modificati, risulta avere un numero nettamente superiore a qualunque altra regione italiana di campi in cui si effettuano ricerche su organismi geneticamente modificati;

il Ministro delle politiche agricole e forestali ha in più occasioni ribadito la non praticabilità dell'utilizzo degli organismi geneticamente modificati in agricoltura nel nostro Paese —:

se non ritengano opportuno verificare il pieno rispetto della normativa nazionale in materia da parte dei soggetti responsabili dei campi di sperimentazione di organismi geneticamente modificati presenti sul territorio laziale ed eventualmente fermare le attività dei suddetti campi sperimentali, compresi quelli di Maccarese, in numero decisamente troppo elevato;

se non si ritenga di voler verificare, anche attraverso specifici accertamenti, i possibili effetti che un numero così elevato in una stessa regione di campi in cui si impiegano microrganismi geneticamente modificati può avere per la salute e l'ambiente circostante, in contrasto anche con il principio di precauzione che dovrebbe essere alla base di qualunque intervento in questo settore.

(2-00372) « Cento, Bulgarelli ».

(13 giugno 2002)

(Sezione 3 — Interventi a sostegno della prevenzione e della ricerca sul morbo di Alzheimer)

C) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della salute, delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

l'associazione malati di *Alzheimer* (Aima) ha prodotto uno *spot* per la tele-

visione, realizzato gratuitamente dal regista Giuseppe Tornatore, finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul drammatico problema di questa malattia così diffusa;

il 4 luglio 2002 questo *spot* è stato presentato ai parlamentari nella sala stampa della Camera dei deputati, in quanto la scenografia utilizzata è proprio quella di un'aula parlamentare in cui sono coinvolti in un acceso dibattito degli attori-parlamentari: questo per sottolineare — nelle intenzioni dello *spot* — l'indifferenza delle istituzioni rispetto a questo problema;

sia la Rai che *Mediaset* hanno di fatto rifiutato la trasmissione di questo *spot*, come riportato da diversi quotidiani, tra cui *la Repubblica*: per motivi di spazio per quanto riguarda la motivazione di *Mediaset*, mentre la Rai, con una nota, accenna ad un errore di procedure, peraltro smentito dall'Aima stessa;

l'Aima, nella persona del presidente Patrizia Spadin, sempre in data 4 luglio 2002, ha fatto pervenire due lettere aperte, l'una ai Presidenti di Camera e Senato, l'altra ai presidenti della Rai e di *Mediaset*, in cui si sottolineava l'importanza sociale dello *spot* e, nonostante questo, il rifiuto di fatto nella messa in onda del medesimo;

vale la pena di ricordare che il morbo di *Alzheimer*, insieme ad altre gravissime patologie, è una malattia che colpisce in Italia circa 500 mila persone. Si calcola che ne sia affetta la popolazione italiana sopra i 65 anni di età nella percentuale tra il 6 e il 10 per cento e che si arrivi al 2 per cento per quella sopra gli 80 anni: e non pochi sono i casi che vedono coinvolti pazienti di età inferiore;

l'*Alzheimer* è una malattia degenerativa progressiva, che colpisce il sistema nervoso centrale, provocando alterazioni della memoria e del comportamento, che cancella la personalità e l'intelligenza ed annulla la memoria e con essa ogni rela-

zione, ogni affetto, compromettendo irrimediabilmente le capacità di svolgere anche le più semplici attività di vita quotidiana, con la conseguenza che migliaia di anziani vivono nella più totale dipendenza dalla famiglia: dipendenza pratica, economica, affettiva, psicologica, che spesso si traduce nella rinuncia al lavoro da parte di un membro della famiglia per poter garantire quell'assistenza che il malato necessita;

ancora oggi non si conoscono con precisione le cause della malattia, che continua quindi ad essere oggetto di ricerca scientifica, e la politica sanitaria nel nostro Paese si rivela del tutto insufficiente a fornire una risposta adeguata a questi malati in termini di assistenza, di cura e riabilitazione e di finanziamenti specifici alla ricerca;

non esiste del resto alcun servizio specializzato nella sanità pubblica, in grado di dare una risposta alle disperate domande delle famiglie colpite e capace di operare in termini di diagnosi precoce, terapia qualificata, riabilitazione, educazione ed informazione —:

se non si ritenga necessario riconoscere il morbo di *Alzheimer* quale malattia ad alta incidenza sociale e sanitaria e predisporre, a tal fine, delle linee guida che prevedano interventi rivolti alla diagnosi precoce, alla prevenzione ed alla riabilitazione, all'educazione e all'informazione sanitaria del malato e dei suoi familiari, agevolandone il loro inserimento sociale, nonché all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario;

se non si ritenga necessario promuovere specifici programmi di ricerca adeguatamente finanziati;

se non si intendano avviare degli interventi finalizzati a sostenere, anche sotto l'aspetto economico, i soggetti colpiti da questa malattia, così come da altre patologie similari.

(2-00417) « Zanella, Pecoraro Scanio ».

(8 luglio 2002)

(Sezione 4 – Differenza della spesa farmaceutica pro capite tra diverse aree territoriali)

D) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la spesa farmaceutica *pro capite* ha valori e dimensioni profondamente diverse in ragione delle diverse aree geografiche, ma anche in ragione di aziende sanitarie locali contigue geograficamente l'una all'altra;

si passa dalle aziende sanitarie locali più virtuose (Brunico 88 euro circa all'anno a persona), alle aziende sanitarie locali più dispendiose (Napoli I euro 221 circa all'anno a persona) e, nell'ambito della stessa città, si passa dall'azienda sanitaria locale II di Torino (euro 180 circa all'anno a persona) all'azienda sanitaria locale I (euro 180 circa all'anno a persona);

tali dati finanziari, profondamente e significativamente diversi, testimoniano, soprattutto e con eloquenza indiscutibile, che la spesa farmaceutica è del tutto fuori controllo e che, anche nell'ambito di una stessa regione, non vengono esercitate diagnosi ed indagini significative per cercare di comprendere differenze di spesa assolutamente prive di giustificazione;

appare francamente difficile immaginare che abbia significato comprensibile, agli occhi dei cittadini, la polemica sulla reintroduzione dei *ticket* sanitari, senza che, prima, si provveda a raggiungere una sostanziale uniformità nella spesa farmaceutica senza le differenze sopraindicate, che raggiungono punte inammissibili del 300 per cento;

appare, invece, necessario individuare preliminarmente meccanismi di controllo e di valutazione della spesa far-

maceutica, essendo inammissibile un divario di costi come quello indicato —:

quali siano le ragioni che giustificano — se ragioni vi sono — le enormi differenze della spesa farmaceutica *pro capite* fra diverse aree territoriali, entro le stesse aree territoriali e persino entro la stessa area metropolitana;

quali siano le iniziative che il Governo intenda assumere per riportare a sostanziale uniformità la spesa farmaceutica, eliminando sprechi giganteschi, fra l'altro dimostrativi di scarsa capacità gestionale degli amministratori delle aziende sanitarie locali. (3-01177)

(2 luglio 2002)

(Sezione 5 – Attività del centro trapianti di Napoli)

E) Interrogazione

NESPOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la costituzione del Centro nazionale trapianti fu definita dall'ex Ministro della sanità, onorevole Rosy Bindi;

a giudizio dell'interrogante, il direttore del Centro nazionale trapianti (dottor Nanni Costa) porta avanti una politica che sta configurando un'oligarchia (con altri componenti del Centro nazionale trapianti), che mira a creare un'egemonia a favore del centro di Torino e che desta preoccupazione tra gli altri centri di trapianto (Bologna, Padova, Napoli ed altri);

il Centro nazionale trapianti persegue, a giudizio dell'interrogante, nell'ambito di una pur doverosa verifica dei risultati clinici di ogni centro trapianti, una condotta autoritaria nei confronti dei diversi centri, proponendo una lettura pretestuosamente meritocratica di detta attività, che tende a dividere fra loro i centri

piuttosto che a favorire una collaborazione ed una condivisione delle gravose difficoltà.

Nella sostanza:

a) non sono stati resi omogenei i criteri di accesso alle liste trapianto (età, stadio di malattia);

b) non è stato normato il numero dei pazienti da includere nella lista di attesa di ciascun centro;

c) non sono stati codificati i criteri di accettazione degli organi in funzione dei risultati ottenuti;

d) non sono stati adottati protocolli terapeutici comuni, al fine di ottimizzare le risorse e consentire una più obiettiva valutazione dei risultati;

e) nell'analisi dei dati di attività, peraltro confusa e non totalmente rispondente alla realtà, non è stato tenuto in alcun conto la storia dei centri trapianti, l'importanza di attività sperimentali, che sono alla base dei requisiti per la concessione della autorizzazione, e il contesto geografico in cui il centro si trova ad operare;

una delle conseguenze più rilevanti è la mancanza di uguali possibilità di accesso in lista a tutti i pazienti. Ciò penalizza fortemente i pazienti campani, che si vedono costretti a peregrinazioni per l'Italia senza certezza di essere ammessi in lista e che, a volte, sono esclusi dalla lista anche dopo un periodo lungo di permanenza in essa, costituendo ciò grave se non irreparabile danno;

la legge n. 483 del 1999 (trapianto di fegato da donatore vivente) ha visto applicazione solo nell'aprile del 2001. Essa prevede che il Ministro della salute conceda l'autorizzazione, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità (C.s.s.), essendo state accertate le competenze mediche, chirurgiche e biologiche;

fu concessa un'autorizzazione provvisoria della durata di un anno a tutti i centri trapianto che ne fecero richiesta e

il Consiglio superiore della sanità stabilì di definire una serie di parametri di riferimento (analisi di qualità), in base ai quali decidere la riconferma dell'autorizzazione alla scadenza del primo anno, indipendentemente dal numero di trapianti da vivente effettuati dai singoli centri;

va precisato che l'autorizzazione provvisoria rappresenta una procedura anomala (infatti, non è stata mai utilizzata per le autorizzazioni del trapianto di rene da donatore vivente);

va evidenziata l'anomalia in base alla quale:

a) i centri sono stati autorizzati al trapianto (in via provvisoria) per un anno indipendentemente dalla valutazione della competenza medica, chirurgica e biologica prevista per legge;

b) successivamente (dopo un anno), in seguito ad un'analisi di qualità (secondo parametri stabiliti dal Centro nazionale trapianti), che riguarda l'attività di trapianto di fegato da donatore cadavere riferita agli anni precedenti e non quella da donatore vivente, si ritiene da parte del Consiglio superiore della sanità (su proposta del Centro nazionale trapianti, che la legge del n. 483 del 1999 non prevede sia chiamato in causa) di adottare provvedimenti di revoca o conferma dell'autorizzazione;

in conseguenza di tale impostazione sarebbero confermate le autorizzazioni a centri che hanno presentato peggiori risultati in assoluto o peggiori risultati iniziali nella procedura del trapianto da vivente (Roma, Milano, eccetera);

in particolare, a Napoli il programma di trapianto da vivente non ha potuto avere uno sviluppo adeguato alla domanda, pur essendo stati effettuati con successo due trapianti, a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione (*ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988), che hanno costretto il centro di Napoli a servirsi di una rianimazione con un numero di posti letto ridotto ed inferiore alle

necessità. Attualmente, a Napoli, sono in attesa di ricevere il trapianto da vivente diversi pazienti;

alle ridotte capacità recettive della rianimazione si aggiunge l'incremento consistente del numero di trapianti da donatore cadavere verificatosi presso il centro di Napoli negli ultimi mesi: condizioni che hanno determinato il rallentamento dell'attività di trapianto da vivente, in quanto non si sono resi disponibili contemporaneamente due posti letto di rianimazione;

fortunatamente si è prossimi al trasferimento del centro trapianti di Napoli nel nuovo padiglione con rianimazione ampia: ciò è anche conseguente al programma attuato dalla giunta regionale della Campania per incrementare le donazioni di organi e potenziare i centri trapianti;

in tale programma è previsto l'ulteriore sviluppo del trapianto di fegato da donatore vivente. Per tale programma sono stati effettuati investimenti per centinaia di milioni di vecchie lire per attrezzature e formazione del personale da parte dell'azienda ospedaliera Cardarelli ed altri sono stati già previsti dal finanziamento straordinario erogato dalla giunta regionale;

il centro trapianti di Napoli ha dimostrato di possedere capacità organizza-

tive e tecniche, nonostante le difficoltà determinatesi per l'esecuzione dei lavori ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

nel caso di un intervento « infausto » da parte del Centro nazionale trapianti tendente alla revoca dell'autorizzazione ai trapianti tra viventi, la Campania, che già lamenta il fenomeno della migrazione dei pazienti per mancanza di organi da cadavere (fenomeno che si sta riducendo con l'incremento delle donazioni) e delle spese connesse, si troverebbe a dover affrontare, ingiustificatamente, altra migrazione, pur potendo assicurare adeguate procedure terapeutiche presso le strutture della regione, sollevando pazienti e famiglie da disagi e spostamenti che incidono negativamente sui bilanci familiari;

inoltre, la Campania sarebbe penalizzata nel percorso di qualità di sviluppo di centri di eccellenza rispetto alle altre regioni del Nord —:

se non ritengano necessario assicurare che il centro trapianti di Napoli, per l'ubicazione territoriale che occupa, anche rispetto alle altre regioni meridionali, possa continuare nella sua attività, anche intervenendo per i trapianti tra viventi.

(3-01187)

(3 luglio 2002)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DI CONTRASTO ALL'ELUSIONE FISCALE, DI CREDITI DI IMPOSTA PER LE ASSUNZIONI, DI DETASSAZIONE PER L'AUTOTRASPORTO, DI ADEMPIMENTI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE E DI IMPOSTA DI BOLLO (3185)

(A.C. 3185 – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.1.50.1, 0.1.50.2, 0.1.50.3, 0.1.50.4 e 0.4.50.1.

(A.C. 3185 – Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di fiscalità
d'impresa).*

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-*bis*, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;

c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accerta-

mento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano

solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis »;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: « dal 1° ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis »;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ». Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, appro-

vato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti: « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, ».

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 15 dicembre » e le parole: « 20 per cento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 30 dicembre » e: « 23,5 per cento » e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: « del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente ».

2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1° ottobre 2004 »;

b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 59-bis *(Termini di notificazione della cartella di pagamento)*. 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:

a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002 ».

3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 30 settembre 2002 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2002 ».

ART. 5.

(Disposizioni in materia di imposta di bollo).

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Banco di Sicilia » sono inserite le seguenti: « , nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia »;

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: « 4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato ».

2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per

l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3185 – Sezione 3)

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite con le seguenti: « di cui al »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via

provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tutte le procedure di riqualificazione previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono automaticamente adeguate ai criteri di cui alla citata sentenza n. 194 del 2002 »;

al comma 5, primo periodo, dopo la parola: « versamento » è inserita la seguente: « facoltativo »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: “calda”, sono inserite le seguenti: “della pesca e dell'acquacoltura”, e dopo le parole: “Ai fini dell'individuazione dei predetti settori” sono inserite le seguenti: “, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,” ».

All'articolo 2:

al comma 1, ultimo periodo, la parola: « costanti » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), le parole da: « Per garantire » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito de-

rivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale ».

All'articolo 4:

al comma 2, alla lettera a), è premessa la seguente:

« Oa.) nel comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta

affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2” »;

al comma 2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) nella rubrica del Capo II, le parole: “Diritti ed obblighi” sono sostituite dalle seguenti: “Principi generali dei diritti e degli obblighi”;

b-ter) all’articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell’importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti” »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2003” sono soppresse;

b) all’articolo *4-bis*, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All’articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera *d)* è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: “ed al concessionario” sono soppresse.

2-quinquies. All’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“*7-bis*. L’aggio di cui al comma 4, lettera *b)*, per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell’obiettivo asse-

gnato per il 2002 e l’importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell’esercizio 2002”;

b) al comma 8, le parole da: “nel rispetto” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “in misura percentuale pari a quella di scostamento dall’obiettivo, con un massimo del 20 per cento”.

2-sexies. All’articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

“*10-bis*. Entro il 31 dicembre 2002, l’ente creditore procede automaticamente all’annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell’annullamento dei ruoli di cui al comma *10-bis*, l’ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell’obbligo del non riscosso come riscosso” »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis*. All’articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “30 settembre 2002” e: “16 novembre 2002” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “30 novembre 2002” e: “16 dicembre 2002”.

3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2002 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali" ».

(A.C. 3185 – Sezione 4)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* – 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finaliz-

zata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 18. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

1. 19. Visco, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.51 DELLA
COMMISSIONE

Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole: ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie *sono sostituite dalla seguenti:* ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

0. 1. 51. 1. Leo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:

1) delle quote di ammortamento dell'avviamento in deducibile ai fini fiscali;

2) degli accantonamenti diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 70 a 73 del citato testo unico n. 917 del 1986;

a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito

dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico n. 917 del 1986.

1. 51. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finaliz-

zata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 22. Lettieri, Benvenuto, Grandi, Penacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4

e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 21. Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Visco, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili *con le seguenti:* derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.

* **1. 1.** Leo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili *con le seguenti:* derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.

* **1. 20.** Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: distribuzione di utili *aggiungere le seguenti:* se non nei limiti degli utili effettivamente distribuiti.

1. 23. Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente *con le seguenti:*, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.

* **1. 2.** Leo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente *con le seguenti:*, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.

* **1. 24.** Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i

mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 25. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, *con le seguenti:* non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 26. Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Bottino, Visco, Frigato, Santagata, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

*** 1. 11.** Degennaro, Montecuolo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.

*** 1. 27.** Lettieri, Grandi, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: in società non residenti *aggiungere la seguente:* controllate.

**** 1. 5.** Leo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: società non residenti *aggiungere la seguente:* controllate.

**** 1. 28.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: è determinata *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta nella misura del 95 per cento.

1. 3. Lusetti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disposizione della lettera *a)* si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.

*** 1. 6.** Leo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disposizione della lettera *a)* si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.

*** 1. 29.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita

una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari,

degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 30. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 31. Santagata, Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

*** 1. 12.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.

*** 1. 33.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deduzione frazionata prevista nel primo periodo della presente lettera non si applica relativamente alla partecipazione nella società che procede alla deduzione per quinti, restando ferma l'applicazione della lettera a).

1. 13. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 1. 14.** Degennaro, Montecucollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 1. 34.** Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:

a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2 del predetto decreto n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;

b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento. »;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, la sanzione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e *2-bis*.

2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione

della riserva sinistri della società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerata componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri »;

nel comma 3, sostituire le parole: « commi 1 e 2 » con le seguenti: « commi 1 e *2-quater*;

nel comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole « dieci milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « cinque milioni di euro »;

b) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

nel comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole « accertamento tributario » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 37-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, »;

2) le parole « dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « dal predetto articolo 6 »;

3) le parole « quattro per cento » sono sostituite dalle seguenti: « sei per cento »;

4) le parole « in unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004 ». ».

Conseguentemente: All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito in legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al 70 per cento e non superiore all'80 per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59 della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2-ter. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-bis, comma 1, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-bis, comma 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole da: valutati in fino a: 2004 con le seguenti: valutati in 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

1. 50. (Nuova formulazione). La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 35. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);

2) articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: « nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e »;

3) alla tabella allegata sono soppresi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

1. 36. Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresì nel caso di assenza o insufficienza di reddito disponibile »;

2) all'articolo 6, comma 1, le parole da: « l'aliquota » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente, al 7 e al 20 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98,5 per cento al 99 per cento.

1. 17. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non possono determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 6 del citato decreto, al 20 per cento.

1. 7. Leo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la remunerazione ordinaria *fino alla fine della lettera con le seguenti:* le disposizioni ivi contenute non possono determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 6 di tale decreto, al 20 per cento.

1. 8. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 37. Buemi, Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi,

Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e nelle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 38. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;

b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento ».

1. 39. Visco, Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 40. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pannacchi, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 *con le seguenti:* l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.

* **1. 9.** Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 *con le seguenti:*

l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.

* **1. 41.** Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i

mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

1. 42. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sopprimere il comma 4.

1. 43. Nicola Rossi, Grandi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Visco, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: immobilizzazioni finanziarie realizzate aggiungere le seguenti: nell'esercizio di imprese commerciali intercorse tra società controllanti e controllate o tra società controllate dalla stessa controllante,

1. 4. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 44. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 52. La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

1. 45. Grandi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: valori iscritti aggiungere le seguenti: o da iscrivere.

1. 15. Degennaro, Montecucollo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui red-

diti relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

*** 1. 10.** Leo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

*** 1. 46.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I maggiori valori iscritti in

bilancio per effetto dell'imputazione di disavanzi da annullamento di azioni o quote acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono fiscalmente riconosciuti, in alternativa a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, mediante il versamento di una somma pari all'1 per cento dell'importo complessivo dei maggiori valori stessi. Per le fusioni e scissioni perfezionate in periodi di imposta in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia già scaduto il termine di versamento delle imposte sui redditi, la somma di cui al presente comma è versata entro il 30 novembre 2002 ed è commisurata all'importo complessivo dei maggiori valori iscritti ancora esistenti nel bilancio relativo all'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 16. Degennaro, Montecucollo.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).* — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — *(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).* — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 3. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*) — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 4. Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). — 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: « e, fermo restando » fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

2. 6. Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni*). — 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

2. 2. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni). — 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante « Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante « Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 », sono abrogati.

2. 5. Grandi, Visco, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nan-

nicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

*** 2. 1.** Degennaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

*** 2. 7.** Lettieri, Grandi, Benvenuto, Pistone, Nicola Rossi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.

2. 8. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Visco, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accisa).

Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:

2. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, dopo le parole « di pagamento dell'accisa » sono inserite le seguenti « , anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, »;

b) nel comma 4 dell'articolo 3 è inserito, in fine, il seguente periodo: « Ferma restando la applicazione delle sanzioni per omesso versamento e dei relativi in-

teressi di mora qualora a consuntivo risultati che siano stati effettuati versamenti nel complesso inferiori al dovuto, i soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. La presente disposizione si applica anche alle accise non espressamente regolate dal presente Testo unico. ».

2-bis. Le somme dovute a titolo di rimborso per effetto della soppressione dell'addizionale erariale all'imposta di consumo sull'energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, stabilita dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e risultanti dalle dichiarazioni annuali di consumo relative all'anno 2000 possono essere scomutate dai debiti correnti per imposta erariale, previa comunicazione in carta libera da effettuare all'UTF competente e senza bisogno di ulteriori formalità.

2-ter. Le determinazioni degli enti locali in materia di addizionali regionali, provinciali e comunali alle accise e alle imposte di consumo devono essere preventivamente pubblicate sul medesimo sito Internet individuato, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002, emanato in attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ed hanno efficacia a partire dall'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

2-quater. Fermi restando i termini per la effettuazione dei versamenti dovuti a conguaglio, la presentazione delle dichiarazioni annuali per le accise e le imposte di consumo è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. 1. Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2-bis.

3. 4. Benvenuto, Lettieri, Visco, Nicola Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
GRANDI 3.3.

All'emendamento Grandi 3.3, al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: nonché di due milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di quattordici milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento e non superiore all'ottanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il comma 2-quinquies.

0. 3. 3. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata a decorrere dal-

l'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

3. 3. Grandi, Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico). — 1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL per uso domestico è applicata nella misura del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Con l'espressione « uso domestico », di cui al comma 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.

3. 01. Molinari, Lettieri.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

Al comma 1, sostituire le parole: 23,5 per cento con le seguenti: 25 per cento.

4. 4. Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

* **4. 8.** Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

« 6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48 ».

* **4. 16.** Lettieri, Pistone, Benvenuto, Nicola Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

** **4. 13.** Sergio Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).

** **4. 17.** Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 2-bis.

4. 18. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-ter.

4. 19. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-quinquies.

4. 9. Sergio Rossi.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

2-quinquies.1. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati « concessionari », procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-quinquies.2. Ai fini di cui al comma 2-quinquies.1, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-quinquies.3. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-quinquies.4. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

2-quinquies.5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza

Stato-Città, sono stabiliti criteri e modalità con i quali lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-*quinquies*.3 e 2-*quinquies*.4.

4. 50. La Commissione.

Sopprimere il comma 2-sexies.

* **4. 10.** Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2-sexies.

* **4. 21.** Grandi, Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 2-sexies, capoverso 10-bis, alinea, sostituire la parola: procede con le seguenti: può procedere.

4. 11. Sergio Rossi.

Al comma 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato ».

4. 12. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 3.

4. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: negli articoli 5 con le seguenti: negli articoli 3, 5.

4. 2. Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2002 con le seguenti: 20 dicembre 2002.

4. 3. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3-bis.

4. 20. Benvenuto Lettieri, Pistone, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

* **4. 15.** Degennaro, Montecuolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: « , nel rispetto dei seguenti criteri » sono sostituite dalle seguenti: « in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento »;

b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.

* **4. 22.** Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*quater*. A partire dal 30 novembre 2002 la percentuale di cui al comma 7

dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 è determinata nella misura del 4 per cento.

4. 23. Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Il concessionario che non esegue entro il 30 novembre 2002 la restituzione delle somme versate erroneamente in eccedenza, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione prevista all'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente. Nel caso di impossibilità oggettiva di procedere alla restituzione, le suddette somme sono versate entro il 15 dicembre 2002 all'ente impositore ed in alternativa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

4. 5. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni pignorati, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per la vendita di beni immobili e mobili registrati, il concessionario procede mediante offerta pubblica d'acquisto, in busta chiusa, da esperire prima di procedere alla vendita mediante pubblico incanto, secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche di quanto stabilito in materia dal codice di procedura civile ».

4. 6. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-quater. Al fine di favorire ed incrementare i pagamenti mediante l'utilizzo

del modello F24 *On-line*, i termini per effettuare i pagamenti *on-line* sono prorogati di due giorni lavorativi.

4. 7. Sergio Rossi.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. *(Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano).* —

1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale ».

5. 01. Benvenuto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

5. 02. Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli.

PROPOSTE DI LEGGE: DUCA ED ALTRI; SANZA ED ALTRI: DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE (807-1130)

(A.C. 807 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti della Commissione 3.1, 4.2, 6.2 e 12.1.

(A.C. 807 ed abb. — Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.

3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali.

4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, è garantire in particolare:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;

b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Definizioni e classificazioni).

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducenti che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Le imprese di trasporto di viaggiatori con autobus effettuato mediante noleggio di autobus con conducente possono gestire anche i servizi di noleggio di autoveicoli con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente

ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Definizioni e classificazioni).

Al comma 4, dopo la parola: conducente aggiungere le seguenti: , in qualsiasi forma giuridica costituite,

2. 1. Molinari, Meduri, Burtone.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992 ».

2. 2. *(Nuova formulazione)* Lusetti.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Definizione dei parametri di riferimento).

1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base ter-

ritoriale, definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Adempimenti delle regioni).

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri

atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

2. Tra le competenze settoriali, particolare rilievo assumono quelle volte:

a) a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Adempimenti delle regioni).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) ad adottare misure finalizzate ad evitare la distorsione della concorrenza nei casi previsti all'articolo 1, comma 3.

4. 1. Molinari, Meduri, Burtone.

Al comma 2, sostituire le parole da: Tra le competenze, *fino a:* volte con le seguenti: In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti.

4. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 7)

**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Accesso al mercato).

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni

autobus che è stato immatricolato in base ad essa.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFI-
CATO**

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — *(Autobus adibiti ad uso proprio)* — 1. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza dei viaggiatori trasportati, fermi restando i limiti e le modalità previsti dall'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è consentito il trasporto di viaggiatori a mezzo autobus con mezzi immatricolati in uso proprio, anche se effettuati a titolo gratuito ed in via occasionale, in mancanza dei requisiti di idoneità professionale relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, al di fuori di itinerari predefiniti sulla carta di circolazione e nei confronti di categorie di persone diverse da quelle beneficiarie individuate all'atto dell'immatricolazione.

5. 01. Lusetti.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — *(Impiego degli autobus)* — 1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 1, non possono comunque essere impiegati in servizio di noleggio con conducente gli autobus destinati al servizio di linea per i quali, a qualsiasi titolo, siano intervenuti finanziamenti pubblici destinati al loro acquisto o allo svolgimento dei servizi di linea a cui gli stessi sono destinati. A tal fine, nell'elenco delle imprese titolari di autorizzazione, di cui all'articolo 4, comma 3, le regioni provvedono a riportare in una specifica annotazione anche gli autobus immatricolati in servizio di linea acquistati con finanziamenti pubblici.

5. 02. Lusetti.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Disposizioni concernenti i conducenti).*

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

3. Nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 dopo il punto 52, è inserito il seguente:

« 52-bis. Attività di noleggio di autobus con conducente svolta da personale che abbia, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a trenta giorni consecutivi o a sessanta non consecutivi ».

4. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 6.***(Disposizioni concernenti i conducenti).**Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera b) è soppressa.

6. 1. Bornacin.*Sopprimere il comma 3.***6. 2. La Commissione.****(Approvato)****(A.C. 807 e abb. — Sezione 9)****ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 7.***(Documento fiscale).*

1. Ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto, l'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime a prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e

le modalità di compilazione del documento di cui al comma 1.

3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.

4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.

5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero).

1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di

autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, nonché alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti alla Unione europea).

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.

2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Norme transitorie).

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministra-

zioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è abrogato.

2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni della presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 807 e abb. — Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 807 e abb. — Sezione 16)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 807 Duca e n. 1130 Sanza, recante « disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente »;

ritenuto che sia opportuno, al fine di sostenere l'occupazione e lo sviluppo del settore, consentire l'assunzione a termine di personale da impiegare nell'attività di noleggio di autobus con conducente,

impegna il Governo

ad inserire nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 — che determina le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato — anche la previsione dell'attività di noleggio di autobus con conducente svolta dal personale che abbia, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a trenta giorni consecutivi o a sessanta non consecutivi.

9/807 ed abb./1. Susini, Lusetti.